PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

# Art. 4

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 a Tuscania, Arlena di Castro e nei comuni della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini comunali, di strade e piazze ..., di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania;

c) alla formazione di un piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare;

d) al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attivita' commerciali, artigiane e professionali, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprieta' privata o di enti pubblici;

g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione;

h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli, costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

i) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonche' a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli;

l) al pagamento delle indennita' per le necessarie espropriazioni. La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato puo' essere effettuata anche in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti. Le opere di ripristino previste dalle lettere a) ed e) del presente articolo possono essere realizzate con i

miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate. L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativa ed economica delle opere, nonche' la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo articolo 6 e' demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e per l'Umbria.

Versione in vigore dal 2 giugno 1971, non più in vigore dal 20 marzo 1973 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo |
| Estremi | Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-4/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it